



N.5 reg

COPIA

COMUNE DI CARTIGLIANO
Provincia di Vicenza

NON SOGGETTA A CONTROLLO SOGGETTA A CONTROLLO DI IMMEDIATA' ESEGUIBILITA'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di 1^a Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2016.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. GREGO GUIDO Sindaco - e la partecipazione del Segretario Generale Caliuolo Angioletta

L'anno **duemilasedici**, il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, presso la sala Consiliare di Villa Morisini Cappello

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. Grego Guido Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale dott. Caliuolo Angioletta

	Presenti.	Assenti.
Grego Guido	X	
Borsato Tiziano	X	
Torresin Ornella	X	
Gerardin Giancarlo	X	
Tartaglia Francesca	X	
Greselin Nicoletta	X	
Bizzotto Angelo Delfino	X	
Gnoato Massimiliano	X	
Bertoldo Denis	X	
Ziliotto Nicholas		X

	Presenti.	Assenti.
Zanetti Loris	X	
Grandesso Lorenzo	X	
Caputi Cristiano	X	

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopracitato.

Relazione l'Assessore Tartaglia.

Sentiti gli interventi:

Il Consigliere Grandesso, nel rinviare a quanto ha precisato il Sindaco nel precedente argomento all'ordine del giorno, osserva che la necessità di registrare il contratto di comodato e il relativo costo in alcuni casi vanificherà la convenienza alla riduzione.

L'Assessore Tartaglia precisa che la spesa per la registrazione è una tantum.

Il Consigliere Grandesso considera quindi che tale spesa sarà ammortizzata negli anni successivi.

Il Vicesindaco Borsato evidenzia come le norme cambino continuamente e quindi non vi sia certezza per il futuro.

Il Consigliere Grandesso fa presente che non è stato possibile analizzare molti documenti all'esame del Consiglio per la mole e per il poco tempo disponibile. Pur riconoscendo che i termini sono rispettati osserva che il buon senso suggerirebbe tempi più ampi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e preso atto degli interventi;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina relativa ai tributi comunali;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con delibera di C.C. n. 23 del 30/10/2012 e modificato con delibera di C.C. n. 17 del 08/04/2014;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) alla disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e in particolare le modifiche che, incidendo sulle disposizioni regolamentari, ne rendono opportuno l'adeguamento;

VERIFICATO che è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, fattispecie per la quale è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50% sussistendo le condizioni ex art. 13, comma 3, lett. 0a) del Decreto Legge n. 201/2011;

VISTA inoltre la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze pervenuta in data 20/07/2015 prot. com. le 3919, con la quale si chiedeva di rettificare la deliberazione del C.C. di determinazione delle aliquote per l'anno 2015 nella parte in cui veniva erroneamente assimilata all'abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, essendo in vigore, per questa fattispecie, un'assimilazione prevista dalla Legge e in particolare dal comma 2, nono periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, limitatamente all'ipotesi in cui si tratti di una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RITENUTO pertanto opportuno apportare le conseguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU riscrivendo l'art. 2 (assimilazioni all'abitazione principale) e inserendo l'art. 3 (Abitazioni concesse in comodato a parenti) come nel testo in corsivo che segue:

Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale

- 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
- 2. Si considera inoltre adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato.*

Art. 3 – Abitazioni concesse in comodato a parenti

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;*
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.*

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

VISTA la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal funzionario responsabile del tributo, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto del 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 in data 31.03.2014 prot. n. 1834;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale come da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2004;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2° lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9

Astenuti n. 3 (Caputi, Grandesso e Zanetti)

Contrari n. 0

espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare, come specificato in premessa, con effetto dal 01/01/2016, le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione n. 33 del 30.10.2012;
- 2) di dare atto che il testo del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) risulta riformulato come da allegato A) alla presente deliberazione;
- 3) di delegare il funzionario responsabile del tributo a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

===

Con voti favorevoli n. n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Caputi, Grandesso e Zanetti), espressi per alzata di mano dai n. consiglieri presenti e votanti per l'immediata eseguibilità del provvedimento;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità .tecnica</p> <p>_____</p> <p>IL RESPONSABILE DELL' AREA Fto Rag. Antonia Zurlo</p>	<p>VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile</p> <p>_____</p> <p>IL RESPONSABILE DELL' AREA Fto Rag. Antonia Zurlo</p>

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA	
<p>VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102)</p>	
<p>IL RESPONSABILE DELL' AREA Fto =====</p>	<p>IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO CONTABILE Fto =====</p>

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto dott.Grego Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267)

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cartigliano, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marina Scapin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

DI ORDINARIA ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta
